

Special Assist



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

LEGGE 27 FEBBRAIO 2015, N. 11
DI CONVERSIONE DEL
DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2014, N. 192
(G.U. N.49 DEL 28/2/15)

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese: dietrofront sulla definizione di impresa destinataria delle erogazioni Con l'articolo 1, co. 7 della legge di stabilità erano stati specificati i limiti dimensionali delle piccole e medie imprese che possono beneficiare della garanzia dello Stato sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari. Prima della legge di stabilità potevano accedere alla garanzia le imprese classificate di micro, piccola e media dimensione secondo i criteri indicati nell'allegato 1 al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, nonché i loro consorzi, come definiti nelle Disposizioni operative del Fondo. Con la modifica legislativa della legge n. 190/2014 la garanzia del fondo era stata destinata alle imprese con non più di 499 dipendenti. È stato ora, invece, previsto che l'efficacia di tale modifica legislativa è sospesa. In particolare, è stato previsto che dall'1/3/15 al 31/12/15 la garanzia del fondo è concessa alle piccole e medie imprese così come definite nel suddetto regolamento UE. Sono fatte comunque salve le garanzie eventualmente concesse fino all'1/3/15 in base al testo in vigore (che prevede la concessione della garanzia alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499). Si ricorda che la garanzia del fondo può coprire fino all'80% dell'ammontare delle operazioni finanziarie a favore dei beneficiari e che a questi sono stati aggiunti, con l'art. 7 del decreto del 27 dicembre 2013, anche i professionisti.	<i>Art.3 bis Le nuove disposizioni</i>
Isola di Lampedusa: prorogata a tutto il 2014 la sospensione degli adempimenti tributari Prorogata dal 31/12/13 al 31/12/14 la fine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, prevista dall'art.23, co. 44, D.L. n. 98/2011.	<i>Art. 10, co.8 Le disposizioni confermate</i>
Slitta al 2016 l'eliminazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA unificata e della comunicazione dati IVA L'art.1, co. 641 della legge n.190/2014 ha eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione unificata e fissato il termine per la presentazione della dichiarazione Iva nel mese di febbraio. L'efficacia della disposizione prevista dalla legge di stabilità fissata a decorrere dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015, è stata spostata al 2016.	<i>Art. 10, co.8 bis Le nuove disposizioni</i>
IMUS: partirà dal 2016 Posticipata dal 2015 al 2016 l'operatività della disciplina dell'imposta municipale secondaria (IMUS), di cui all'art. 11 del D.lgs. n.23/2011, in materia di federalismo fiscale municipale. Conseguentemente è prorogata di un anno l'operatività dei vigenti tributi comunali (TOSAP, COSAP imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari e addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza), che verranno sostituiti dall'IMUS a decorrere dal 2016.	<i>Art. 10, co.11 bis Le nuove disposizioni</i>

Sisma Emilia 2012: proroga sospensione del pagamento dei finanziamenti contratti per pagare tributi Per i soggetti che a causa del sisma in Emilia del 2012 hanno contratto i finanziamenti agevolati per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi dovuti dall'1/12/12 al 15/11/13, è stata prorogata la sospensione automatica del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale per ulteriori 12 mesi. Corrispondentemente anche la durata del piano di ammortamento è prolungata di 12 mesi. I finanziamenti, anche dopo la proroga, sono assistiti dalle garanzie dello Stato. Si ricorda che l'art. 1, co. 9 ter del D.L. n. 74/2014 ha previsto un primo differimento fino a 12 mesi della sospensione del pagamento dei suddetti finanziamenti, stabilito per la prima volta dall'articolo 3-bis del D.L. n. 4/2014. Quest'ultima disposizione aveva stabilito che per i finanziamenti contratti la restituzione del debito per quota capitale all'1/1/14, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31/12/13, poteva essere differita, a richiesta e previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, per un periodo non superiore a due anni.	Art. 10, co.11 ter e quater Le nuove disposizioni
CAF: modifiche alla disciplina dei requisiti per l'esercizio dell'assistenza fiscale È stato posticipato al 30 settembre 2015 il termine, originariamente fissato dall'art. 35, co. 2 D.lgs. n. 175/2014 (cd. decreto semplificazioni) nel 31 gennaio 2015, entro il quale i CAF che richiedono l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale devono presentare una relazione tecnica, dalla quale emerga il rispetto dei requisiti sulle garanzie di idoneità tecnico-organizzativa del centro, la formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro dipendente utilizzati, i sistemi di controllo interno nonché il piano di formazione del personale. È stata, inoltre, posticipata di un anno l'applicazione dei requisiti minimi previsti per i CAF autorizzati successivamente al 13 dicembre 2014, anche ai CAF autorizzati prima di tale data, previsti dall'art. 35, co. 3 del decreto semplificazioni. In particolare, la citata disposizione prevede che il requisito del numero minimo di dichiarazioni trasmesse nei primi 3 anni di attività (necessario allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale) si considera soddisfatto se è trasmesso annualmente un numero di dichiarazioni pari all'1%, con uno scostamento massimo del 10%, del rapporto risultante tra le dichiarazioni trasmesse dal centro in ciascuno dei 3 anni e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel triennio precedente, compreso quello considerato. Le disposizioni suddette, previste per i CAF autorizzati successivamente al 13/12/14, data di entrata in vigore del decreto semplificazioni, si applicano anche per i centri di assistenza fiscale già autorizzati a tale data con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2016, 2017 e 2018 (piuttosto che le dichiarazioni trasmesse negli anni 2015, 2016 e 2017, come originariamente previsto dal decreto semplificazioni)	Art. 10, co.12 ter e quater Le nuove disposizioni
Contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione: è possibile un nuovo piano di rateazione dei debiti fiscali I contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione possono richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che: • la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 31/12/14; • la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31/7/15.	Art. 10, co. 12 quinquies Le nuove disposizioni

Il piano di rateazione concesso non è prorogabile e il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive. A seguito della presentazione della richiesta del piano di rateazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata da una pubblica amministrazione - tenuta ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, prima di eseguire un pagamento superiore a 10.000 euro a verificare se il soggetto è inadempiente al pagamento di cartelle esattoriali per quell'importo, e in caso affermativo, a non procedere al pagamento e a segnalare la circostanza all'agente della riscossione - la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto.	
Lavoratori che rientrano dall'estero: proroga degli incentivi fiscali al 31/12/2017 Prorogato dal periodo d'imposta in corso 31/12/15 al periodo d'imposta in corso al 31/12/17 il termine per usufruire degli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia, previsti dalla legge n. 238/2010. È bene ricordare che per i soggetti che hanno i requisiti previsti i redditi di lavoro dipendente, i redditi d'impresa e i redditi di lavoro autonomo percepiti dalle persone fisiche concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef in misura ridotta, secondo le seguenti percentuali: • 20%, per le lavoratrici; • 30%, per i lavoratori.	<i>Art. 10, co. 12 octies Le nuove disposizioni</i>
Credito d'imposta lavoro stabile nel Mezzogiorno: proroga al 31/12/2015 del termine per l'utilizzo in compensazione Prorogato dal 15/5/15 al 31/12/15 il termine entro cui si può utilizzare in compensazione il credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno di cui all'art.2 del D.L. n.70/2011. È bene ricordare che l'agevolazione di cui alla disposizione citata prevedeva un credito d'imposta per i datori di lavoro che, nei 24 mesi successivi al 14/5/11 aumentavano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo: • lavoratori "svantaggiati", nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) (per lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ovvero privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano superato i 50 anni di età, ovvero che vivano soli con una o più persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna - ivi definito - ovvero membri di una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite) - in tal caso è concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d'imposta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all'assunzione; • lavoratori "molto svantaggiati" (per lavoratori molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi) - il credito d'imposta è concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei 24 mesi successivi all'assunzione.	<i>Art. 10, co. 12 novies Le nuove disposizioni</i>
Contribuenti minimi: è possibile avvalersi del vecchio regime anche per il 2015 In deroga a quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2015, è consentito ai soggetti che iniziano l'attività nel 2015, se in possesso dei relativi requisiti, optare per il regime di vantaggio (cd. contribuenti "minimi"). I suddetti soggetti, mantenendo gli specifici requisiti, possono rimanere nel suddetto regime per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i 4 successivi ovvero fino al compimento del 35° anno d'età.	<i>Art. 10, co. 12 undecies Le nuove disposizioni</i>

Voluntary discourses: non si raddoppiano i termini di accertamento per i Paesi black list che stipulano accordi per lo scambio di informazioni È stato eliminato il raddoppio dei termini per emettere l'atto di contestazione per le violazioni da monitoraggio fiscale nella procedura di <i>voluntary disclosure</i> prevista dalla legge n. 186/2014, con riferimento ai Paesi cd. black list che stipulano accordi con l'Italia al fine di consentire un effettivo scambio di informazioni (come, ad esempio, la Svizzera). In particolare, con riferimento a tali Paesi, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, per la determinazione dei periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento e i termini di decadenza e prescrizione cui all'art. 20 del D.lgs. n. 472/1997, non si applica il raddoppio dei termini di cui all'art.12, co. 2-bis (accertamento fiscale basato su presunzioni) e 2-ter (violazioni riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria), del D.L. n.78/2009.	<i>Art. 10, co. 12 quaterdecies Le nuove disposizioni</i>
TARI: sono valide per il 2014 le delibere adottate dai comuni entro il 30 novembre Per il 2014 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di tassa sui rifiuti (TARI) adottate dai comuni entro il 30/11/14. I comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI entro tale data riscuoteranno, invece, gli importi dovuti a titolo di TARI sulla base delle tariffe applicate per il 2013. Le eventuali differenze tra il gettito acquisito secondo le previgenti tariffe e il costo del servizio saranno recuperate nell'anno successivo.	<i>Art. 10, co. 12 quinquiesdecies Le nuove disposizioni</i>
Accise - procedimento penale definito entro l'1/4/10: posticipato il recupero al 31/12/17 In attesa di un'apposita regolamentazione in ordine all'estinzione della pretesa tributaria è stato posticipato al 31/12/17 il recupero dell'accisa nei confronti del soggetto obbligato al pagamento, ove detto soggetto non risulti coinvolto a titolo di dolo o colpa e, dunque, penalmente responsabile, all'esito di un procedimento penale definito con sentenza anteriore all'1/4/10. Rimane ferma l'eventuale rivalsa sul responsabile del reato.	<i>Art. 10, co. 12 vicies Le nuove disposizioni</i>
Aumento delle aliquote in materia previdenziale: posticipati i termini Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini Iva, iscritti alla Gestione separata che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'art. 1, co. 79, della legge n. 247/2007 è del: • 27% per gli anni 2014 e 2015; • 28% per l'anno 2016 • 29% per l'anno 2017. L'art. 2, co. 57, della legge n.92/2012, aveva, invece, disposto, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all'art.2, co. 26, della legge n. 335/95, l'aumento dell'aliquota contributiva e di computo per l'anno 2015 al 30%. L'Inps, con la circolare n. 27 del 5/2/15 aveva confermato, inoltre, l'obbligo dell'ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72%, istituita dall'art. 59, co. 16 della legge n.449/1997.	<i>Art. 10 – bis Le nuove disposizioni</i>
Imprenditori agricoli: confermata la proroga a tutto il 2015 del regime transitorio di tassazione degli impianti fotovoltaici Si applicano per il 2014 e il 2015 le disposizioni transitorie sulla tassazione della produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili. Tale disciplina transitoria prevede che, ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa: • la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno,	<i>Art. 12 Le disposizioni confermate</i>

Special Assist

nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'art. 2135, co. 3, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario;

- per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'art. 1, co. 1093, della legge n. 296/2006, è determinato, ai fini Irpef e Ires, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'Iva, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari.

A regime, invece, tutto il reddito sarà determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini Iva il coefficiente di redditività del 25%, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari.